

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 luglio 2025, n. 355
VILLA BIANCA SRL (Part. IVA 02726880749) – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità da Coop. Soc. e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Onlus (Part. IVA 01675771008) a Villa Bianca srl (Part. IVA 02726880749) ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per una RSA per persone non autosufficienti n. 4/2019 con dotazione di 87 pl ai fini dell'autorizzazione e 20 pl ai fini dell'accreditamento denominata "RSA Villa Bianca" ubicata in Mesagne (BR), in via Santa Teresa di Calcutta snc.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie pubbliche e private”, stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

- all'articolo 9, commi 1 e 2, che:

“1. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.

2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”

- all'art 24 commi 1, 3, 4 e 5 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal

conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.

5. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare. 6. Il laboratorio di analisi accreditato può istituire un punto prelievo in una zona carente, come definita dall'articolo 8, comma 7, esclusivamente nel territorio del proprio distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede."

Con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 27/12/2023, questa Sezione confermava l'autorizzazione all'esercizio e rilasciava l'accreditamento con prescrizione, per una RSA per persone non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata "RSA Villa Bianca" di titolarità della Coop. Soc. e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Onlus (Part. IVA 01675771008) ubicata in Mesagne (BR) alla Via Torre Santa Susanna snc, con dotazione di 87 posti secondo la seguente configurazione:

posti letto autorizzati all'esercizio: 87 pl di cui n. 77 pl di MANTENIMENTO TIPO A e n. 10 pl di MANTENIMENTO DI TIPO B;

posti letto accreditati: n. 20 pl di cui n. 10 di MANTENIMENTO TIPO A e n. 10 pl di MANTENIMENTO DI TIPO B; Con pec del 18/01/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 30741 del 18/01/2024, il Legale Rappresentante della Cooperativa OSA, trasmetteva la documentazione in riscontro all'atto dirigenziale n. 00476 del 27.12.2023.

Con pec del 28/03/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 157930 del 28/03/2024, il Legale Rappresentante della Cooperativa OSA comunicava il cambio della Direzione Sanitaria della RSA Villa Bianca sita in via Madre Teresa di Calcutta snc, Mesagne (BR), affidando l'incarico al Dott. **D'Autilia Antonio**, nato il 10/12/1955, Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli il 30/03/1984, specialista in medicina d'urgenza e P.S.; iscritto all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Brindisi (Ordine della Provincia di Brindisi) dal 05/10/1984, posizione n. 1709.

Con pec del 13/06/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 292619 del 13/06/2024, il Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi comunicava che dopo aver eseguito le dovute verifiche, la struttura de quo ha superato le prescrizioni imposte dall'A.D. n. 476 del 27/12/2023.

Con pec del 20/09/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 4563324 del 20/09/2024, il Legale Rappresentante, della Soc. Cooperativa Operatori Sanitari Associati, con sede legale in Roma (RM), Via Lucio Volumino, 1, C.F. 07056830586, P.IVA 01675771008, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata "Villa Bianca" S.r.l. con sede legale in Mesagne (BR), Via Santa Teresa di Calcutta snc, codice fiscale e partita IVA 02726880749; inoltravano istanza di trasferimento, ai sensi del combinato disposto

degli artt. 9, comma 2, e 24, comma 5, della L.R. 02 maggio 2017, a favore della Società “Villa Bianca S.r.l.” con sede legale in Mesagne (BR), Via Santa Teresa di Calcutta snc, codice fiscale e partita IVA 02726880749 della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento RSA non autosufficienti denominata “Villa Bianca” sita in Mesagne (BR), Via Santa Teresa di Calcutta snc.

Con nota prot. n. 0057554/2025 del 03/02/2025 la scrivente Sezione invitava:

- **il Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi**, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura al fine di verificare il possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio in capo a Villa Bianca srl e in capo alla Soc. Coop. OSA.
- **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)**, a verificare il possesso dei requisiti al fine del rilascio dell’accreditamento in capo a Villa Bianca srl.

Con la **Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754** (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: “*Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione*” la Regione procedeva all’assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell’ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultavano **concedibili in accreditamento alla struttura denominata “RSA Villa Bianca” di titolarità di Soc. Coop. OSA n. 5 posti letto di Rsa Mantenimento di tipo B**. Tale assegnazione prevede la modifica dei posti letto per setting, pertanto a seguito di ciò la nuova disposizione è:

- RSA di Mantenimento di Tipo A n. 72 posti letto
- RSA di Mantenimento di Tipo B n. 15 posti letto

Con nota prot. n. 0138262/2025 del 17/03/2025, la scrivente Sezione invitava il Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi ad effettuare le verifiche ai fini della modifica del setting come da DGR n. 1754.

Con pec del 11/06/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 313122 del 11/06/2025, il Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi sia in riferimento al procedimento di trasferimento della titolarità che alla variazione dei posti letto per setting comunica che la struttura possiede i requisiti.

Con pec del 23/06/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 340837/2025 del 23/06/2025, A.Re.S.S. Puglia trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 0002183 del 23/06/2025 esprimendo parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura Rsa per non autosufficienti con dotazione di n. 20 p.l. di cui n. 10 p.l. RSA di Mantenimento di Tipo A e n. 10 p.l. RSA di Mantenimento di Tipo B denominata “Villa Bianca” e ubicata in Mesagne (BR) alla Via Santa Teresa di Calcutta snc, gestita dalla società “Villa Bianca srl” di Mesagne (BR).

In relazione agli ulteriori posti letto in accreditamento assegnati dalla citata DGR n. 1754/2024, quest’ultimi saranno rilasciati a seguito di verifica da parte dell’A.Re.S.S. ed eventuale esito favorevole.

Posto quanto sopra si propone di:

- Rilasciare **l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento della titolarità** da Coop. Soc. e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Onlus (Part. IVA 01675771008), **ai sensi dell’art. 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell’accreditamento, ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii, a:**

Titolare: Villa Bianca srl (Part. IVA 02726880749)

Rappresentante legale: Giuseppe Maria Milanese

Attività: RSA Non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via Santa Teresa di Calcutta snc – Mesagne (BR)

Denominazione: “Villa Bianca”

N. posti autorizzati: n. 87 di cui n. 72 pl di MANTENIMENTO TIPO A e n. 15 pl di MANTENIMENTO TIPO B;
N. posti accreditati: n. 20 di cui n. 10 di MANTENIMENTO TIPO A e n. 10 pl di MANTENIMENTO DI TIPO B;
Responsabile sanitario: Dr. D'Autilia Antonio, nato il 10/12/1955, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Medicina d'urgenza e pronto soccorso e iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi al nr. 1709.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Villa Bianca Srl" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della "Villa Bianca Srl" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rilasciare **l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità** da Coop. Soc. e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Onlus (part. IVA 01675771008), **ai sensi dell'art. 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii, a:**

Titolare: Villa Bianca srl (Part. IVA 02726880749)

Rappresentante legale: Giuseppe Maria Milanese

Attività: RSA Non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via Santa Teresa di Calcutta snc – Mesagne (BR)

Denominazione: "Villa Bianca"

N. posti autorizzati: n. 87 di cui n. 72 pl di MANTENIMENTO TIPO A e n. 15 pl di MANTENIMENTO TIPO B;

N. posti accreditati: n. 20 di cui n. 10 di MANTENIMENTO TIPO A e n. 10 pl di MANTENIMENTO DI TIPO B;

Responsabile sanitario: Dr. D'Autilia Antonio, nato il 10/12/1955, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Medicina d'urgenza e pronto soccorso e iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi al nr. 1709.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Villa Bianca Srl" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della "Villa Bianca Srl" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*.
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Villa Bianca S.r.l. villabiancasrl@pcert.it
- Al legale rappresentante della Coop. Soc. e di Lavoro Operatori Sanitari Associati Onlus osa@pcert.it
- Al Direttore generale della ASL Brindisi Direzione.generale@pec.asl.brindisi.it
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Brindisi - DSS Brindisi servizi_sociali@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;

- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n.11 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Claudio Di Cillo

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro